



## **REGOLAMENTO DI ISTITUTO**

### **TITOLO TERZO** **VIGILANZA E NORME PER LA SICUREZZA**

### **ACCESSO ALLE PERTINENZE E AI LOCALI SCOLASTICI**

Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 83 del 29 novembre 2019

#### **ART.1 – PERSONALE ADDETTO ALLA VIGILANZA DEGLI EDIFICI**

1. La vigilanza degli edifici scolastici è affidata al personale ausiliario che, agli orari stabiliti, deve provvedere, dopo aver accertato che tutto sia in ordine, alla chiusura dei cancelli delle scuole al fine di garantire la sicurezza degli alunni e il regolare svolgimento delle attività scolastiche. Le porte e i cancelli degli edifici scolastici devono rimanere chiusi a chiave per tutto il tempo di permanenza a scuola degli alunni e non solo durante i momenti di ricreazione.
2. Le porta d'ingresso dei plessi dell'istituto non devono mai essere aperte da un alunno.

#### **ART.2 – ACCESSO AGLI EDIFICI SCOLASTICI**

1. È consentito l'accesso agli edifici scolastici alle seguenti persone:
  - Genitori degli alunni o persone esercenti la patria potestà;
  - Autorità scolastiche qualificate;
  - Persone che svolgono attività autorizzate: medico scolastico, assistente sociale, operatore psico pedagogico, esperti esterni;
  - Dipendenti del Comune per riparazioni, operai della ditta che cura il riscaldamento, fornitori.
2. Nessuna persona estranea, non fornita di autorizzazione rilasciata dal Dirigente Scolastico, può entrare e sostare nell'edificio scolastico, nella zona degli impianti sportivi e nei cortili della scuola.

#### **ART.3 – ACCESSO DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE**

1. Durante lo svolgimento delle lezioni, possono accedere ai locali scolastici solo coloro che sono stati preventivamente autorizzati dall'insegnante fiduciario (se genitori), per iscritto o tramite telefonata al plesso, da parte del dirigente (se estranei).
2. Non è consentito, se non dietro esplicita autorizzazione del fiduciario di plesso o del Dirigente scolastico, l'accesso alle aule durante lo svolgimento delle attività didattiche. Qualora autorizzati, i visitatori saranno accompagnati alla classe e annunciati al docente anche dal personale ausiliario.

#### **ART.4 – ACCESSO GENITORI**

1. I genitori che accompagnano gli alunni all'ingresso non devono sostare nei corridoi, se non per urgente necessità.
2. È vietato ai genitori l'ingresso nelle aule.
3. I genitori degli alunni possono accedere agli edifici scolastici esclusivamente in caso di ingresso posticipato e/o uscita anticipata del figlio, per espletare pratiche in segreteria, per partecipare a colloqui o riunioni autorizzati dal Dirigente Scolastico.



4. Una naturale tolleranza è prevista per i genitori degli alunni della Scuola dell'Infanzia, ai quali sarà permesso, nei primi giorni di scuola, di accompagnare i propri figli all'interno della Sezione, senza tuttavia sostare all'interno della stessa.ma non vi debbono sostare.
5. È vietata la presenza dei genitori nella scuola e pertinenze esterne durante le attività scolastiche, salvo situazioni eccezionali e concordate.
6. Non è consentito ai genitori conferire con i docenti durante le ore di lezione se non convocati dagli stessi per motivi urgenti.
7. Solo in caso di reale emergenza il genitore può chiedere al collaboratore scolastico di comunicare con l'insegnante durante le lezioni. Il collaboratore verificherà la disponibilità dell'insegnante che darà disposizioni in merito.
8. Sono fissati e segnalati preventivamente orari di ricevimento individuali per i genitori. Per comunicazioni brevi o urgenti non rinviabili ai normali orari di ricevimento è necessario prendere accordi con i singoli docenti tramite il diario o le apposite funzionalità del registro elettronico.
9. L'autorizzazione ad effettuare incontri non calendarizzati tra docenti e genitori deve essere concordata con il fiduciario di plesso.
10. In occasione degli incontri periodici con i genitori, delle assemblee o dei Consigli di Interclasse e Intersezione non è consentito ai bambini l'accesso all'edificio: né il personale insegnante né i collaboratori scolastici possono esercitare la necessaria sorveglianza in quanto impegnati in altre funzioni.
11. I genitori che in tali occasioni si presentano a scuola con i bambini sono tenuti alla loro stretta sorveglianza: i bambini devono restare con loro e non possono correre liberamente all'interno dell'edificio o del cortile della scuola. I genitori sono personalmente responsabili degli eventuali danni arrecati a persone o cose.

#### **ART.5 – INGRESSO NEI LOCALI SCOLASTICI DI ESPERTI ESTERNI PER LA CONDUZIONE DI PROGETTI**

1. La partecipazione di esperti esterni alle attività didattiche, integrative e collegiali avviene nell'ambito della programmazione stabilita dagli Organi Collegiali e deve essere autorizzata dal Dirigente Scolastico. Gli esperti permangono nei locali scolastici per il tempo necessario all'espletamento delle loro funzioni. La completa responsabilità didattica e di vigilanza della classe resta interamente affidata al docente. Su richiesta, è concessa la possibilità di visite a docenti di altri istituti ai plessi dell'istituto.

#### **ART.6 – ACCESSO RAPPRESENTANTI CASE EDITRICI**

1. I rappresentanti ed agenti di commercio devono qualificarsi ed essere autorizzati dal Dirigente o, su delega dello stesso, dai responsabili di plesso.
2. Non possono in nessun caso contattare ed incontrare i docenti durante le lezioni.
3. È ammessa la richiesta di appuntamento con docenti quando questi non siano in servizio.

#### **ART.7 – ACCESSO DURANTE LE MANIFESTAZIONI SCOLASTICHE**

1. Specifiche disposizioni verranno fornite dal Dirigente scolastico in relazione alle diverse manifestazioni di apertura della scuola al territorio (mercatini, mostre, open dai...)

#### **ART.8 – ACCESSO AI LOCALI DELLA BIBLIOTECA**

1. I locali della "Biblioteca di quartiere" saranno aperti alle visite in orari definiti e solo a coloro che potranno esibire la tessera di iscrizione alla stessa debitamente sottoscritta, muniti di documento di riconoscimento.

#### **ART.9 - ACCESSO E SOSTA NELLE AREE ESTERNE DI PERTINENZA**



1. L'accesso di veicoli a motore nelle aree di pertinenza della scuola è autorizzato esclusivamente per il carico e lo scarico di materiali e forniture.
2. Nelle suddette aree non è consentita la sosta né il parcheggio di automobili.
3. È consentito l'accesso con la macchina nel cortile dei plessi scolastici solo ai genitori o chi ne fa le veci di alunni portatori di handicap per un ingresso e una uscita più agevoli e lontani dal flusso degli altri alunni.
4. Le biciclette devono essere sistemate in modo ordinato solo ed esclusivamente nelle aree destinate a raccogliere tali mezzi.
5. I veicoli degli operatori che devono effettuare interventi di manutenzione nella struttura scolastica ed i veicoli per la mensa sono autorizzati ad entrare nelle aree procedendo a passo d'uomo e con prudenza.
6. In casi di emergenza, per comportamenti non prudenti o quando si ravvisano difficoltà di funzionamento e di uso degli spazi interessati, il Dirigente Scolastico può adottare i provvedimenti opportuni, anche di carattere restrittivo.

#### **ART.10 - UTILIZZO DEI CORTILI E DELLE AREE ATTREZZATE A GIOCO**

1. L'utilizzo dei cortili e delle aree attrezzate con strutture per il gioco è consentito esclusivamente agli alunni frequentanti, sotto la vigilanza dei docenti e nell'orario di attività didattica.
2. La permanenza dei genitori e dei bambini nelle aree interessate è consentita per il tempo strettamente necessario durante l'ingresso e l'uscita degli alunni. Al di fuori dei casi sopra indicati l'utilizzo degli spazi è impedito a chiunque. I collaboratori scolastici sono tenuti a far rispettare tali disposizioni.